

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

NEL RAMO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

VALEVOLE PER IL CANTONE TICINO
DAL 1° GENNAIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2010

stipulato tra

l'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali

da una parte

e

il Sindacato UNIA, Regione Ticino
l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino

dall'altra

PREAMBOLO

Nell'intento di assicurare la piena occupazione a livello cantonale nel settore delle pavimentazioni stradali, come pure di mantenere la pace del lavoro, le parti contraenti si impegnano a promuovere adeguatamente gli interessi delle organizzazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I loro accordi sono basati sulla buona fede, per cui le parti contraenti si impegnano a tenere in debita considerazione gli interessi di ambedue le parti nell'applicazione dei loro accordi e nell'attuazione delle istituzioni sociali create in comune.

In questo senso le parti contraenti hanno firmato oggi il seguente contratto collettivo di lavoro (in seguito CCL).

Indice

<u>Disposizioni generali</u>		<u>pag.</u>
Art. 1	Posizione del Contratto Collettivo di Lavoro nei confronti del Contratto Nazionale Mantello	4
Art. 2	Campo di applicazione dal profilo geografico	4
Art. 3	Campo di applicazione aziendale	4
Art. 4	Campo di applicazione dal profilo personale	4
Art. 5	Interessi professionali	4
Art. 6	Trattative durante la validità del contratto	5
Art. 7	Pace sul lavoro	5
Art. 8	Applicazione del contratto collettivo di lavoro – Commissione Paritetica Cantonale	5
Art. 9	Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale	6
Art. 10	Controlli aziendali	6
Art. 11	Accertamenti	7
Art. 12	Sentenza	7
Art. 13	Collegio Arbitrale	7
Art. 14	Arbitro Unico	8
Art. 15	Contributo professionale – Dichiarazioni di adesione – Condizioni di rilascio – Emissione – Proventi e destinazioni	8

<u>Disposizioni materiali</u>		<u>pag.</u>
Art. 16	Lavoro a cottimo	10
Art. 17	Lavoro in subappalto	10
Art. 18	Durata del lavoro	10
Art. 19	Calendario di lavoro	10
Art. 20	Ore flessibili	11
Art. 21	Supplementi salariali per lavoro notturno, di sabato, di domenica e festivo	11
Art. 22	Supplemento salariale per lavoro a turni	11
Art. 23	Indennità di viaggio e di trasferta	11
Art. 24	Indennità per le vacanze	12
Art. 25	Indennità giorni festivi infrasettimanali	13
Art. 26	Salario in caso d'inabilità lavorativa per malattia o infortunio	13
Art. 27	Intemperie	13
Art. 28	Ozono e canicola	13
Art. 29	Salario in caso d'intemperie	14
Art. 30	Salario gennaio	14
Art. 31	Salario costante	14

pag.

Art. 32	Pagamento del salario	14
Art. 33	Garanzia dell'occupazione ai giovani lavoratori	14
Art. 34	Disdetta del rapporto di lavoro – protezione contro la disdetta	15

Durata del Contratto e disdetta

pag.

Art. 35	Durata del contratto collettivo di lavoro e disdetta	16
---------	--	----

Convenzione salariale valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

pag.

Art. 1	Classi salariali	18
Art. 2	Salario costante	19

Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico

pag.

I.	In generale	21
II.	Collegio Arbitrale	21
III.	Arbitro Unico	23
IV.	Entrata in vigore	24

Appendici

pag.

1	Ammontare salari assicurati per la previdenza professionale	26
2	Indennità di trasferta e assoggettamento contributivo all'AVS e gli altri oneri sociali	27

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Posizione del Contratto Collettivo di Lavoro nei confronti del Contratto Nazionale Mantello

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) valevole a partire dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

Art. 2 Campo di applicazione dal profilo geografico

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Art. 3 Campo di applicazione aziendale

Le disposizioni del presente CCL sono vevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per i lavori di pavimentazioni stradali bituminosi e attività affini.

Il presente CCL è pure applicabile alle ditte che si occupano del collocamento e del prestito di personale sui cantieri conformemente alla Legge federale sul collocamento.

Art. 4 Campo di applicazione dal profilo personale

Le disposizioni del presente CCL sono vevoli per tutti i lavoratori occupati presso datori di lavoro indicati all'articolo 3 ed in particolare: capi, lavoratori, apprendisti.

Il CCL non vale per: personale tecnico e amministrativo e dirigenziale.

Art. 5 Interessi professionali

5.1 Nell'interesse delle parti contraenti, le organizzazioni firmatarie si impegnano a far sottoscrivere il presente CCL a tutte le imprese non associate all'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali che eseguono lavori di pavimentazione stradale.

5.2 Le parti contraenti si adoperano per promuovere e difendere gli interessi professionali comuni; in particolare si impegnano a:

- a) combattere il lavoro a condizioni non contrattuali e la concorrenza sleale praticata con offerte di prezzi d'appalto non seri;
- b) promuovere una migliore formazione professionale della manodopera;
- c) cercare di ottenere termini sufficientemente lunghi per l'esecuzione dei lavori;
- d) far distribuire dagli enti appaltanti pubblici l'esecuzione dei lavori nelle diverse stagioni in modo da poter occupare durante tutto l'anno il maggior numero di lavoratori e di imprese;
- e) far stabilire eque condizioni di appalto;

- f) far rispettare le disposizioni contenute in leggi o decreti esecutivi concernenti la delibera dei lavori dello Stato e dallo stesso sussidiati.

Art. 6 Trattative durante la validità del contratto

Le questioni concernenti il presente CCL dovranno essere discusse durante la validità dello stesso, su richiesta motivata di una delle parti contraenti.

Art. 7 Pace del lavoro

Nell'intento di salvaguardare, nell'interesse dell'intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d'opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.

In ogni caso le parti si impegnano, per sè e per i loro membri, a salvaguardare, per l'intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.

Art. 8 Applicazione del contratto collettivo di lavoro – Commissione Paritetica Cantonale

8.1 Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.

8.2 A questo scopo è designata una "Commissione Paritetica Cantonale delle pavimentazioni stradali" (CPC) ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero composta da due rappresentanti e due supplenti designati dall'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali e da due rappresentanti e due supplenti designati dalle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità fra i rappresentanti delle categorie padronali e operaie.
La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi membri e supplenti sono rieleggibili.

8.3 La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- b) assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- c) allestire il calendario di lavoro sezionale
- d) approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali.
- e) conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore riguardo l'assegnazione alle classi salariali;

- f) conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- g) eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende e sulla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti le ore supplementari. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
- h) applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri
- i) notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l'eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- j) amministrare i proventi del contributo professionale;
- k) costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego;
- l) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.
- m) la CPC ha il compito di provvedere all'applicazione coscienziosa e scrupolosa del CCL, di esaminare e risolvere i problemi inerenti alla professione entro i limiti delle disposizioni contrattuali e di assolvere quei compiti particolari ad essa assegnati di volta in volta dai contraenti.
- n) dirimere eventuali divergenze in merito all'interpretazione dell'articolo 57 CNM 2008
- o) esaminare ed approvare accordi salariali speciali (art. 45 CNM 2008)
- p) verificare il rispetto dell'art. 16 relativo al lavoro in subappalto

Art. 9 Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale

Divergenze di opinione e vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.

Durante e dopo l'esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull'andamento e sul contenuto delle trattative. Un'informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.

Se non si giungesse ad un'intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico tramite ricorso.

Art. 10 Controlli aziendali

Per l'esecuzione dei controlli giusta l'art. 7 cpv. g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

Art. 11 Accertamenti

In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.

Art. 12 Sentenza

12.1 Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

12.2 La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento scritto;
- b) pena convenzionale:
 - in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
 - in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di fr. 3'000.--;
 - in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 50'000.--.

12.3 La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali.

12.4 La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.

Art. 13 Collegio Arbitrale

13.1 E' costituito, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL

13.2 Esso è composto di 3 membri e cioè di:

- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali;
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

13.3 I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.

13.4 Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.

13.5 Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle vertenze.

- 13.6 Il Collegio Arbitrale:
- a) decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
 - b) decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
- 13.7 Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
- 13.8 Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.
- 13.9 Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
- 13.10 Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
- 13.11 I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l'istruzione delle vertenze.

Art. 14 Arbitro Unico

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali o un lavoratore non affiliato ad un'organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.

Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l'art. 12 del presente CCL.

Art. 15 Contributo professionale – Dichiarazioni di adesione – Condizioni di rilascio – Emissione – Proventi e destinazioni

- 15.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
- a) per tutte le imprese del cantone Ticino, non affiliate all'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, firmatarie del presente CCL:
il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 500.—

Per analogia il medesimo trattamento vale per i consorzi di imprese nel senso che i consorzi affiliati all'Associazione padronale sopraccitata vengono esonerati, in forma proporzionale alla loro partecipazione al Consorzio, soltanto dal pagamento della loro quota-parte del quattro per mille dovuto sui salari entranti in considerazione.

- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
l'1% (uno per cento) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa).

Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell'AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

- 15.2 E' introdotta un'apposita "Dichiarazione di adesione al contratto collettivo di lavoro" per le imprese.
- 15.3 La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata:
- alle imprese affiliate all'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, dal suo segretariato;
 - alle imprese non affiliate all'Associazione sopraccitata, dalla CPC, previo versamento dei contributi previsti dall'art. 14.1., lett. a).
- 15.4 Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che l'impresa sia iscritta al Registro di Commercio.
- 15.5 La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei titolari della ditta;
 - anno di costituzione;
 - data d'iscrizione al Registro di Commercio.
- 15.6 Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l'impresa, non affiliata all'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali, che non ha versato il contributo professionale.
- 15.7 I proventi del contributo professionale e delle multe applicate dalla CPC saranno devoluti per sopperire agli oneri derivanti dal funzionamento della stessa Commissione, del Collegio Arbitrale e dell'Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del presente CCL. L'eccedenza sarà devoluta per la costituzione di fondi per il miglioramento professionale e per altre azioni a favore della categoria professionale.
- 15.8 La CPC perseguirà le trasgressioni, deciderà le relative sanzioni, provvederà all'incasso dei contributi e delle ammende ed emanerà i provvedimenti atti ad assicurare l'esecuzione del presente articolo.
- 15.9 L'amministrazione di tutti i proventi derivanti dall'applicazione del CCL e dei fondi di cui all'art. 14.7. è di competenza della CPC, la quale decide sull'attribuzione dell'utile d'esercizio.
- 15.10 I resoconti annuali saranno controllati da una Commissione di revisione composta da un membro di parte imprenditoriale e da un membro di parte sindacale designati dalle parti contraenti, la quale presenterà tempestivo rapporto alla CPC.
La Commissione di revisione resta in carica per un periodo di 3 anni: i suoi membri sono rieleggibili.
- 15.11 L'accettazione dei resoconti annuali (Conto perdite e profitti e Conto patrimoniale) è di competenza delle parti contraenti le quali dovranno pronunciarsi in proposito entro un mese dalla ricevuta dei resoconti e del rapporto di revisione.

DISPOSIZIONI MATERIALI

Art. 16 Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.

Art. 17 Lavoro in subappalto

Se un'impresa affida l'esecuzione di parte dei lavori o dell'opera intera a dei subappaltatori, essa è tenuta a verificare che questi rispettino i CCL di categoria. La CPC potrà eseguire delle verifiche (vedi formulario messo a disposizione dalla CPC).

Art. 18 Durata del lavoro

18.1 In deroga all'art. 26 del Contratto Nazionale Mantello:

Il totale delle 2064 ore annuali (2112 con i giorni festivi) deve essere ripartito in un calendario di lavoro che preveda:

- minimo di 37½ ore settimanali (5 x 7½ ore/giorno)
- massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore/giorno)

18.2 E' ammesso l'utilizzo di un massimo di 75 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2139 ore/anno, rispettivamente 47½ ore/settimana).

18.3 In deroga ai cpv 1 e 2, è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino a 47½ ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale pari al 25% per le ore che eccedono le 47½ settimanali. Le ore supplementari ed eventuali supplementi sono da pagare con il salario del mese corrente.

18.4 Giornalmente non si possono prestare più di 2 ore supplementari

Art. 19 Calendario di lavoro

19.1 Le ore annuali devono essere ripartite in un calendario di lavoro annuale vincolante. La CPC emana entro il 15 dicembre di ogni anno un calendario di riferimento. Le imprese possono allestire un proprio calendario. Entro il 31 gennaio il calendario aziendale deve essere trasmesso per approvazione alla CPC.

19.2 Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni.

19.3 In caso di riduzione della durata del lavoro, di interruzione temporanea dell'attività dell'azienda, di chiusure di aziende e di licenziamenti, le imprese dovranno informare tempestivamente la CPC e le parti contraenti il presente CCL. Per i licenziamenti si rimanda all'Appendice 5 "Convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale" del CNM 2008

19.4 L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.

19.5 Il 1° maggio e il Venerdì Santo sono considerati giorni festivi.

- 19.6 Alle aziende viene data la possibilità d'introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un "ponte invernale" per un massimo di 40 ore consecutive.

Art. 20 Ore flessibili

20.1 Queste ore possono essere compensate con:

1. le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
2. le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.

Tale diritto alla compensazione vale fino al 31 marzo dell'anno seguente. Trascorso questo termine le ore flessibili residue dovranno essere pagate a salario base.

Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

Art. 21 Supplementi salariali per lavoro notturno, di sabato, di domenica, festivo e notturno

Per le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:

- a) 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47½ ore
- b) del 50% per tutte le ore svolte dalle 20.00 alle 06.00
- c) del 50% per tutte le ore svolte dalle 06.00 alle 18.00 del sabato
- d) del 100% per le ore svolte dalle 18.00 del sabato alle 06.00 del lunedì, così come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo).

Art. 22 Supplemento salariale per lavoro a turni

Per il lavoro eseguito a turno (sciolte), eseguito dalle 04.00 alle 22.00, è corrisposto un'indennità di fr. 15.-- al giorno ed i supplementi salariali di cui all'articolo 20 CCL

Art. 23 Indennità di viaggio e di trasferta

23.1 Spese di viaggio

Se il cantiere di lavoro si trova a più di 3 chilometri stradali dal magazzino della ditta, le spese di viaggio sono interamente a carico del datore di lavoro

23.2 Uso di mezzi di trasporto

Per l'uso di un mezzo di trasporto appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro, dovranno essere versate le seguenti indennità:

autovettura	60 cts. per km
motocicletta	30 cts. per km
ciclomotore	20 cts. per km

L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

23.3 Indennità di trasferta

- Intere:
- a) il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta;
 - b) in cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio.

Parziali:	Km (tratta semplice di percorso stradale)	indennità giornaliera (fr.)
	0 – 10	-.--
	10 – 25	14.—
	25 – 50	20.—
	oltre 50	30.—

23.4 Ai fini dell'indennità di trasferta fa stato la sede principale dell'impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all'impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località, alla condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:

- a) che la succursale sia iscritta a Registro di Commercio;
- b) che la succursale disponga di un magazzino deposito;
- c) che la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.

23.5 Sono riservati i casi di trattamento migliore precedenti all'entrata in vigore del presente CCL.

Art. 24 Indennità per le vacanze

24.1 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori, apprendisti compresi, conformemente alla seguente regolamentazione:

per i lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età e fino al compimento del 50° anno di età	25 giorni lavorativi (per chi lavora tutto l'anno)	10.6% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età	30 giorni lavorativi (per chi lavora tutto l'anno)	13% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali

24.2 Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:

24.3 Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione del lavoro sono computabili al diritto alle vacanze.

24.4 Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo.

- 24.5 Giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze.
- 24.6 La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di 2 settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato tra giugno e settembre. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.

Art. 25 Indennità giorni festivi infrasettimanali

- 25.1 Per la durata del presente CCL, vengono stabiliti i seguenti giorni festivi indennizzabili:

San Giuseppe
Lunedì di Pasqua
1° maggio
Lunedì di Pentecoste
Corpus Domini
SS. Pietro e Paolo
1° agosto
Ognissanti

- 25.2 A totale retribuzione dei precitati giorni festivi viene versata un'indennità pari al 3% del salario base ed ev. supplementi.

Art. 26 Salario in caso d'inabilità lavorativa per malattia o infortunio

Il lavoratore ha diritto al versamento di un'indennità giornaliera per malattia e infortunio pari all'80% dal 1° giorno d'inabilità lavorativa.

Art. 27 Intemperie

In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui è tecnicamente possibile.

L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori si dovranno consultare i lavoratori interessati.

Art. 28 Ozono e canicola

In caso d'allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

Fase 1 (primi tre giorni di allarme ozono e/o canicola):

1. anticipare i lavori pesanti al mattino;
2. garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
3. anticipare l'inizio del lavoro alle ore 06.00;
4. anticipare la conclusione del lavoro alle ore 13.00, utilizzando le ore flessibili a disposizione o pianificando un recupero con il consenso della CPC

Fase 2 (a partire dal 4 giorno di allarme ozono e/o canicola):

Sospendere il lavoro al più tardi alle 13.00 o non iniziare l'attività lavorativa sul cantiere

L'impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto di tutte le possibilità previste contrattualmente e legalmente. Eventuali ore recuperate di sabato non danno diritto a supplementi.

Art. 29 Salario in caso d'intemperie

Per orario di lavoro, pagato al 100%, si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno sul cantiere (cfr. art. 17.5 del CCL).

Le ore perse per pioggia, nella misura in cui non è richiesta la presenza dei lavoratori in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, sono pagate all'80%.

Se il lavoratore all'inizio dell'attività mattutina è obbligato ad essere presente in magazzino, al posto di raccolta o in cantiere, avrà diritto a due ore retribuite al 100%.

Art. 30 Salario gennaio

E' garantito il salario mensile netto completo per il mese di gennaio.

Art. 31 Salario costante

Valgono le disposizioni riportate nella Convenzione salariale allegata al presente CCL.

Art. 32 Pagamento del salario

Il salario viene pagato mensilmente, 2 o 3 giorni dopo la chiusura del periodo di conteggio. Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità di infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.

Art. 33 Garanzia dell'occupazione ai giovani lavoratori

I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l'occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l'assunzione di nuovi apprendisti.

Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.

Art. 34 Disdetta del rapporto di lavoro – protezione contro la disdetta

E' esclusa una disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni d'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione contro le malattie.

DURATA DEL CONTRATTO E DISDETTA

Art. 35 Durata del contratto collettivo di lavoro e disdetta

Il presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010.

Le parti contraenti possono disdire, con un preavviso di 3 mesi entro il 31 dicembre di ogni anno il presente CCL limitatamente alle disposizioni materiali.

In caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza, il CCL si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.

Bellinzona, 5 luglio 2007

per l'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali:
Il presidente: Il segretario:

M. Pedrolini

B. Lepori

per il sindacato UNIA, regione Ticino

S. Lurati

M. Pronzini

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

P. Locatelli

M. Robbiani

Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

Art. 1 Classi salariali

1.1 Per i salari base previsti dall'art. 4 valgono le seguenti classi salariali:

Lavoratori edili

Condizioni

C

(lavoratori edili)

Lavoratori senza conoscenze professionali.

B

(lavoratori edili con conoscenze professionali)

Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l'inizio dell'anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente

Lavoratori edili qualificati

Condizioni

A

(lavoratori qualificati)

Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:

1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure
2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati.

Q

(lavoratori diplomati)

Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).

Capi

Condizioni

V

(capi)

Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro.

- 1.2 I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente.
- 1.3 L'elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all'assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.

Art. 2 Salario costante

2.1 Definizione

Il salario costante è una retribuzione su base oraria versata per 12 mesi.

Il salario costante lordo mensile è calcolato moltiplicando il salario base orario per 177.

2.2 Applicazione

2.2.1 Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:

- la classe salariale
- il salario orario base individuale;
- il salario costante mensile lordo (salario base x 177);
- il totale delle ore mensili prestate;
- le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- il saldo di ore supplementari;
- il saldo delle ore flessibili;
- il saldo dei giorni di vacanza

2.2.2 Il salario determinante da notificare alla SUVA e alla cassa malati per l'indennità perdita di salario è quello mensile costante.

Bellinzona, 5 luglio 2007

per l'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali:
Il presidente: Il segretario:

M. Pedrolini

B. Lepori

per il sindacato UNIA, regione Ticino

S. Lurati

M. Pronzini

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

P. Locatelli

M. Robbiani

Regolamento di procedura davanti al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico

In base all'art. 11.4 del CCL per i lavoratori delle pavimentazioni stradali del cantone Ticino valevole dal 1° gennaio 2006, viene stabilito il seguente Regolamento per la procedura davanti al Collegio Arbitrale o all'Arbitro Unico di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo contratto.

I. In generale

Art. 1 I ricorsi contro le decisioni della CPC di cui all'art. 11 del CCL sono da inoltrare, entro 15 giorni dalla comunicazione:

- a) al Collegio Arbitrale (indirizzo presso la CPC):
 - da una delle parti contraenti del CCL se trattasi di decisione d'ordine generale concernente interpretazioni o applicazioni di norme contrattuali;
 - dal o dagli interessati diretti se trattasi di decisione interessante ditta o lavoratori singoli appartenenti ad una delle associazioni contraenti del CCL;
- b) all'Arbitro Unico (indirizzo presso la CPC) da o dagli interessati diretti se trattasi di ditta o di lavoratori singoli non appartenenti a una delle associazioni contraenti del CCL.

Art. 2 In caso di mancata decisione commissionale causata da disaccordo in seno alla CPC, la questione controversa è sottoposta al Collegio Arbitrale o all'Arbitro Unico dalla CPC stessa entro 15 giorni dal giorno del mancato accordo.

Art. 3 Entro 15 giorni dalla ricevuta di un ricorso la CPC è tenuta a rimmetterlo al presidente del Collegio Arbitrale o all'Arbitro Unico, unitamente all'incarto della decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso.

II. Collegio Arbitrale

Art. 4 La procedura è scritta o orale.

E' in facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale.

Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

- Art. 5** La citazione è spedita almeno 7 giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.
Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.
- Art. 6** Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.
- Nei casi menzionati all'art. 1 lett. a), allorquando trattasi di mancata decisione d'ordine generale, è facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte o di convocare per una discussione orale la CPC ed eventualmente una rappresentanza delle parti contraenti del CCL.
- Art. 7** La discussione è diretta dal presidente; espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della CPC.
- Sono ammesse la replica e la duplica.
- Art. 8** Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.
- Art. 9** Il verbale della discussione contiene:
- il nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
 - il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
 - le date del ricorso e della decisione impugnata;
 - i punti di questione che devono essere giudicati;
 - il termine entro il quale il giudizio deve essere pronunciato;
 - le prove chieste dalle parti;
 - le ragioni delle parti, succintamente indicate.
- Il verbale è firmato dai comparenti e dai membri del Collegio.
- Art. 10** Ricevuto il ricorso, alla CPC o al contravventore è assegnato un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.
- Art. 11** Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno 10 giorni per le controsservazioni.
- Art. 12** Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il Collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine, in conformità degli artt. 12 e 13, deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.
- Art. 13** In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 14 In sede d'istruttoria le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 15 Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 16 Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.
L'interrogazione del testimone è diretta dal presidente del Collegio; le parti possono porre domande.
Dell'assunzione delle prove viene tenuto un succinto verbale.

Art. 17 Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio.

Esso contiene:

- la data;
- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti di questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio Arbitrale.

Art. 18 Il giudizio è notificato al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC. Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 19 I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni dalla decisione.

Art. 20 Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.

III. Arbitro Unico

Art. 21 Gli artt. da 4 a 20 sono applicabili, per analogia, nei casi di competenza dell'Arbitro Unico.

IV. Entrata in vigore

Art. 22 Il presente Regolamento entra in vigore alla medesima data del CCL del quale è parte integrante.

Bellinzona, 5 luglio 2007

per l'Associazione Ticinese fra le Imprese di Pavimentazioni Stradali:
Il presidente: Il segretario:

M. Pedrolini

B. Lepori

per il sindacato UNIA, regione Ticino

S. Lurati

M. Pronzini

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

P. Locatelli

M. Robbiani

Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali*Incaricata: S. Lupi /SM*

6501 Bellinzona, 1° marzo 2005

Alle spettabili
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali
del cantone Ticino**AMMONTARE SALARIO DA ASSICURARE PER LA PREVIDENZA PROFESSIONALE**

Egregi Signori,

durante i controlli annuali eseguiti dalle Sottocommissioni Regionali, è stato constatato che i salari dei singoli lavoratori assicurati per la previdenza professionale sono, sovente, inferiori a quelli da essi realmente percepiti.

Per evitare casi di sotto assicurazione, vi invitiamo a calcolarli secondo la seguente formula:

salario orario x 177 ore x 13 mesi

Resta inteso che il premio annuo da pagare dovrà essere suddiviso per il numero dei mesi di lavoro.

Approfittiamo dell'occasione per farvi presente, se del caso, la necessità di segnalare i necessari adeguamenti alle compagnie di assicurazioni.

Con la massima stima.

per la Commissione Paritetica Cantonale
Il presidente:

P. Locatelli

il segretario:



S. Malpangotti

Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali

6501 Bellinzona, 20 agosto 2004 EG/sl

Nuovo articolo contrattuale
(CCL 2008-2010)
vedi art. 22.3

↑

Alle spettabili
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali
del cantone Ticino**ART. 21.3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL)
INDENNITÀ DI TRASFERITA E ASSOGGETTAMENTO CONTRIBUTIVO ALL'AVS E
GLI ALTRI ONERI SOCIALI**

Egregi Signori,

in questi ultimi tempi sono sorte delle discussioni in merito all'assoggettamento contributivo all'AVS e agli altri oneri sociali dell'indennità citata a margine ed in particolare di quelle parziali.

Allo scopo di chiarire il problema, recentemente, una nostra delegazione si è incontrata con le direzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e della SUVA.

In quell'occasione i nostri commissari hanno sufficientemente reso verosimile l'esistenza di spese di vitto per i lavoratori occupati sui cantieri, così come richiesto dalla legislazione dell'AVS.

Da notare che la Cassa AVS non riconosce la rifusione delle spese in proporzione alle distanze chilometriche indicate nell'articolo citato a margine, bensì un'indennità forfetaria di fr. 15.— per pasto.


E' stato pertanto stabilito (per il 2004 e fino a nuovo avviso) che per le assicurazioni sociali si ammette un'indennità massima annua non assoggettata al pagamento dei contributi di fr. 3'300.— e non di fr. 2'200.— come indicato nella nostra circolare del 12 dicembre 2003.


Resta inteso che gli importi versati a titolo d'indennità di trasferta, fino all'importo precedentemente citato, sono considerate spese e non vengono quindi assoggettate agli oneri sociali. Importi superiori sono da considerare quale salario e saranno, in caso di revisione, oggetto di ripresa.


Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'indennità per il pranzo non deve essere versata in caso di assenza del lavoratore dal cantiere per malattia, infortunio, vacanze o altro.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti che dovessero rivelarsi necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente: il segretario: il segretario f.f.:


P. Locatelli


E. Genini


S. Malpangotti

Copia:Direzione Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona
Direzione SUVA, Bellinzona

Allestimento e stampa:

Commissione Paritetica Cantonale
delle pavimentazioni stradali
Viale Portone 4
6500 Bellinzona

tel: 091/825 91 88
fax: 091/825 48 45

e-mail: info@cpcedilizia.ch
sito internet: www.cpcedilizia.ch